

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3203 del 22/06/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - HERA S.p.A. - ADOZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER ATTIVITA' DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BRISIGHELLA, LOCALITA' VILLA SAN GIORGIO IN VEZZANO, VIA SENIO E ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI VILLA SAN GIORGIO IN VEZZANO (ARA0186)
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3306 del 22/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventidue GIUGNO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – HERA S.p.A. - ADOZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER ATTIVITA' DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BRISIGHELLA, LOCALITA' VILLA SAN GIORGIO IN VEZZANO, VIA SENIO E ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI VILLA SAN GIORGIO IN VEZZANO (ARA0186)

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTE inoltre le *Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 201 del 22 febbraio 2016, n. 569 del 15 aprile 2019 e n. 2153 del 20 dicembre 2021* recanti aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti, disposizioni per i programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane e per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

DATO atto che le reti fognarie pubbliche rientrano, ai sensi della DGR 1795/2016 sopracitata, fra le opere e impianti di pubblica utilità per i quali la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo al SAC stesso;

PRESO ATTO che:

- con la determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-2431 del 19/07/2016, adottata dalla SAC di Ravenna di Arpae, è stata rinnovata l'autorizzazione alla società **HERA S.p.A.** ad effettuare lo

scarico nel torrente Sintria della rete fognaria pubblica mista recapitante in acque superficiali - scar. n.009 in comune di Brisighella - proveniente dall'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano in comune di Brisighella (codice agglomerato ARA0186), dotata di sistema di trattamento finale con fossa Imhoff;

- con la Determina Dirigenziale della Provincia di Ravenna n.474 del 09/09/2008 sono stati autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a favore di HERA S.p.A. gli scarichi degli sfioratori di piena relativi alle reti fognarie pubbliche miste ubicati in vari comuni, tra i quali 1 scolmatore in comune di Brisighella, afferente all'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano;

VISTA l'istanza presentata al SAC di Arpae di Ravenna in data 15/07/2019 - assunta al PG di Arpae con PG 2019/127273 (pratica Arpae 24516/2019) - dalla società HERA S.p.A. (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376), avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4 in qualità di gestore dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in comune di Brisighella, località Villa San Giorgio in Vezzano e del sistema delle reti fognarie ad esso afferente, intesa ad ottenere il rilascio **dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i.* "Riforma del sistema regionale e locale" recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e s.m.i.* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali."
- *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;
- *DGR n. 569 del 15 aprile 2019* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e di approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;
- *Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente 4 dicembre 2019, n. 22374* di approvazione della direttiva tecnica "Modalità di formazione e aggiornamento dell' "Elenco degli Agglomerati esistenti" ex DGR 210/2016 e s.m.i.";
- *DGR n. 2153 del 20 dicembre 2021* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e n. 569/2019 e di approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;
- *DGR n. 2338 del 27 dicembre 2022* recante aggiornamento dei termini previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i per la pratica Arpae n. 24516/2019, emerge che:

- la società HERA spa gestisce in comune di Brisighella, località Villa San Giorgio in Vezzano, via Senio, un impianto di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità nominale pari a 350 A.E. (fossa Imhoff), a servizio dell'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano con carico nominale, servito da rete fognaria e depurato, pari a 235 A.E., tutti residenti - codice agglomerato ARA0186. Tali informazioni sono presenti nel database degli agglomerati aggiornato al 31/12/2020, realizzato dalla Regione Emilia-Romagna;
 - per l'attività di gestione del depuratore – fossa Imhoff - di Villa San Giorgio in Vezzano è stata rinnovata l'autorizzazione allo scarico con determina SAC di Ravenna di Arpae DET-AMB-2016-2431 del 19/07/2016;
 - il suddetto sistema di trattamento non è conforme a quanto previsto dall'art. 105, comma 2 e smi e dell'allegato 5 alla Parte Terza, punto 1.1. del D.Lgs. n. 152/06, e a quanto stabilito dalla DGR n.1053/2003 che per gli scarichi provenienti da agglomerati di consistenza tra 200 e 2.000 A.E. indica come trattamento appropriato filtri percolatori, impianti ad ossidazione totale, tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione. È previsto un intervento di adeguamento nella pianificazione ATERSIR, denominato "Collettamento reflui località Villa Vezzano in comune di Brisighella al depuratore di Riolo"-WBS R.2180.1103.00925. Esso prevede la dismissione dell'attuale Imhoff con realizzazione di un impianto di sollevamento di acque miste per collettare i reflui al depuratore di Riolo Terme. L'intervento è classificato di priorità 1A nella DGR n.201/2016. Il termine attuale per la conclusione dei lavori è stabilito al 31/12/2023 nella DGR 2338/2022;
 - la società HERA spa gestisce inoltre la rete fognaria pubblica unitaria a servizio dell'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano (ARA0186), afferente alla fossa Imhoff di Villa San Giorgio in Vezzano. Il sistema di raccolta risulta essere costituito da 1 scolmatore di testa impianto, che rimarrà come scolmatore di rete a seguito del collettamento al depuratore di Riolo Terme;
 - per il manufatto scolmatore presente nel sistema fognario dell'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano è in essere la Determina Dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 474 del 09/09/2008 e s.m.i. con la quale sono stati autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a favore di HERA S.p.A. gli scarichi di sfioratori di piena di reti fognarie pubbliche miste ubicati in vari comuni, tra i quali anche il manufatto presente nel sistema di raccolta di Villa San Giorgio in Vezzano;
 - la società HERA spa ha presentato, ai sensi del DPR n. 59/2013 e della DGR 201/2016 e s.m.i., al SAC di Arpae di Ravenna in data 15/07/2019 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa, prot. HERA spa n. 69419 del 15/07/2019, acquisita agli atti di Arpae con il n. 2019/127273 (pratica Arpae n. 24516/2019), mirata all'ottenimento del rilascio dell'AUA. La modifica richiesta è relativa a:
 - inserimento nel medesimo atto di tutti i manufatti dell'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano e ciò è conforme alle indicazioni della Regione Emilia-Romagna contenute nella DGR 569/2019 che ha aggiornato l'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e ha approvato direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;
 - collettamento dell'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano all'agglomerato di Riolo Terme;
- L'istanza è stata presentata per ricomprendere i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
 - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), di competenza comunale.
- l'istanza di rilascio dell'AUA è stata presentata direttamente al SAC ai sensi della DGR n.1795/2016 in quanto trattasi di opere/impianti di pubblica utilità;
 - l'istanza di rilascio dell'AUA presentata in data 15/07/2019 si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 15/07/2019. Il SAC ha provveduto a darne notizia al soggetto ed agli enti interessati, con apposita comunicazione PG 2019/129960 del 21/08/2019, richiedendo i pareri necessari ed evidenziando alcuni refusi di altre istanze nella documentazione presentata;
 - in relazione alla Variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2011, per l'impianto si applicano le norme di cui all'art. 5.13, relativamente ad una misura supplementare del comma 4, terza linea, per l'abbattimento della torbidità;

- nel corso del procedimento sopracitato è stato acquisito il parere necessario e vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico:
 - parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito alla matrice impatto acustico acquisito con PG 2019/130937 del 23/08/2019;
- è stato inoltre acquisito per le vie brevi (mail del 15/06/2023) l'esito di una verifica tecnica del Servizio Territoriale di Arpae sulla matrice scarichi di acque reflue urbane in merito ad assenza di segnalazioni di criticità e malfunzionamenti dell'impianto fino al periodo precedente ai fenomeni di alluvione del maggio 2023, con indicazione di prescrizioni tenuto conto anche dell'adeguamento del sistema di trattamento entro il 2023;

PRESO ATTO di quanto di seguito riportato in merito al parere di compatibilità idraulica dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC):

- ✓ in data 15 aprile 2019 è stata adottata la DGR n. 569/2019. La DGR 569/2019 contiene "Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti". In tali Direttive la Regione ha indicato ad Arpae di acquisire un parere di compatibilità con il regime idraulico dei corpi idrici recettori, all'Autorità Idraulica competente così come definita nello stesso atto. Quanto sopra nelle istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sia diretto che indiretto, delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati (impianti di depurazione e reti fognarie dei sistemi afferenti agli impianti), autorizzabili ai sensi del DPR n.59/2013. L'Autorità Idraulica competente a cui va richiesto il parere di cui sopra è il Consorzio di Bonifica o il Servizio d'Area dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. In essa si indica che l'Autorità idraulica si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di Arpae.

Nell'istruttoria per il rilascio dell'AUA di che trattasi è stato pertanto richiesto all'ARSTPC il parere di competenza in data 21/08/2019 con PG Arpae n. 2019/129960, in quanto gli scarichi dell'agglomerato recapitano in un rio afferente al torrente Senio;

DATO ATTO che la Regione Emilia-Romagna con la successiva *DGR n. 2153 del 20 dicembre 2021*, oltre ad aggiornare l'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019, ha approvato delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti. Ha inoltre individuato le informazioni che il Gestore è tenuto a fornire per le esigenze istruttorie dell'ARSTPC. Inoltre al punto 5) del deliberato afferma quanto segue:

5) di stabilire che per le infrastrutture fognario/depurative afferenti agli Agglomerati presenti sul territorio regionale, ancorché già realizzate alla data di pubblicazione del presente atto, essendo queste funzionali allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale non suscettibile di interruzione, laddove in fase di autorizzazione delle stesse risulti necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo, nelle more dello svolgimento da parte del richiedente delle attività previste dalle Disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente atto, ARPAE potrà comunque concludere il procedimento subordinando l'autorizzazione all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente;

In ragione di quanto sopra in data 04/03/2022 con PG 36100/2022 questo SAC ha richiesto a HERA S.p.A. di avviare le verifiche idrauliche e la predisposizione della documentazione necessaria all'espressione del parere di competenza dell'ARSTPC, così come indicato nell'atto regionale, previo confronto con l'ARSTPC stessa. Quanto sopra relativamente a tutte le istanze con istruttoria sospese per l'acquisizione del parere dell'ARSTPC, tra le quali quella dell'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano. HERA S.p.A. ha risposto in data 29/04/2022 (acquisita con PG 71538/2022) segnalando che potrebbero adempiere alla presentazione della suddetta documentazione in 5 anni, in quanto occorre svolgere rilievi in campo con personale interno ed esterno ed elaborare eventuali relazioni idraulico-idrogeologiche (relativamente a tutti i procedimenti sospesi per analoga motivazione oltre che per il procedimento in oggetto).

In AUA successivamente rilasciate per altri agglomerati con scarichi in corpi idrici regionali è stato prescritto a HERA di trasmettere un cronoprogramma per la presentazione della documentazione integrativa e delle istanze di concessione per l'utilizzazione delle aree del Demanio idrico regionale, se dovute, relativo a tutti gli scarichi diretti e indiretti di reti fognarie pubbliche gestite da HERA S.p.A. in corpi idrici del demanio regionale.

HERA S.p.A. ha risposto con nota PG HERA 47097/23 del 17/05/2023 acquisita con PG 2023/86837, nella quale propone la presentazione della documentazione integrativa e delle istanze di concessione per 8 scarichi individuati recapitanti nel fiume Lamone o nel Torrente Senio, per i quali sono disponibili i dati

idraulici necessari alle valutazioni idrauliche sulle interferenze fra i regimi estremi di evento meteorico. Propone inoltre che solo successivamente alla verifica di completezza da parte dell'ARSTPC della documentazione predisposta per i suddetti 8 scarichi ai fini dell'espressione del parere/nulla osta idraulico, possa essere predisposta la documentazione ritenuta adeguata all'espressione del parere per tutti gli altri scarichi, in conformità alle disposizioni regionali in materia, quindi anche per gli scarichi dell'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano. Pertanto HERA S.p.A. si riserva di trasmettere un cronoprogramma di presentazione della documentazione integrativa e delle istanze di concessione per gli altri scarichi in istruttoria successivamente alla verifica di completezza della documentazione da parte dell'Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile relativamente ai sopracitati 8 scarichi.

VALUTATO che si possa procedere alla conclusione del procedimento e al rilascio dell'AUA per l'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano nelle more della presentazione da parte di HERA S.p.A. della documentazione completa indicata nelle Disposizioni di cui all'Allegato 2 della DGR 2153/2021, finalizzata all'espressione del parere di compatibilità idraulica dell'ARSTPC, ai sensi del punto 5) del deliberato della stessa DGR 2153/2021, in quanto i tempi necessari per lo svolgimento delle verifiche di carattere idraulico indicati da HERA S.p.A. (5 anni) sono ritenuti incompatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo e rilevando la necessità di concludere con sollecitudine l'istruttoria avviata da tempo. L'atto autorizzativo viene subordinato all'acquisizione, nel corso della durata dell'AUA, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'ARSTPC; a tal fine occorre che HERA S.p.A. trasmetta la documentazione necessaria secondo le modalità comunicate e condivise dal SAC e comunque entro il termine massimo del 30/11/2027 (scadenza stabilita in attuazione del termine proposto dalla stessa HERA S.p.A. di 5 anni dal rilascio dell'AUA, calcolata dalla data di rilascio dell'AUA per l'agglomerato di Casola Valsenio);

PRESO ATTO che per l'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano, inserito nell'elenco agglomerati della DGR 201/2016 e smi, è previsto un intervento di adeguamento degli "Agglomerati con consistenza compresa tra 200 e 2.000 AE" (adeguamento del livello di trattamento degli impianti previsti dalla DGR 1053/2003) – Livello di priorità 1A, con termine la realizzazione dell'intervento al 31 dicembre 2023, indicato nella DGR 2338/2022;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e di emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione e rilascio dell'AUA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Villa San Giorgio in Vezzano, via Senio, e dell'attività di gestione del sistema fognario dell'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano (ARA0186), in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa.

L'atto comprende le prescrizioni e condizioni dell'assetto del sistema fognario e impiantistico attuale fino alla conclusione dell'intervento di collettamento all'agglomerato di Riolo Terme;

PRESO ATTO che Hera S.p.A. ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo sull'atto da rilasciarsi, come da attestazione allegata all'istanza;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna di Arpa;

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013 e della DGR n. 1795 del 31 ottobre 2016, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società **HERA S.p.A.** (Codice

Fiscale BO 04245520376/P.IVA "Gruppo Hera" 03819031208) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'esercizio dell'**attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Brisighella, loc. Villa San Giorgio in Vezzano, via Senio e di gestione del sistema fognario a servizio dell'agglomerato Villa San Giorgio in Vezzano – codice ARA0186**, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- variazioni indicate nell'Allegato 2 "*Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti*" alla DGR n. 569 del 15 aprile 2019 di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016;

3.c) **Rispetto all'impatto acustico**, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, qualora la Società intenda installare nuove sorgenti sonore o modificare o incrementare la potenzialità delle sorgenti, le suddette variazioni sono soggette a nuova documentazione previsionale d'impatto acustico, secondo i criteri della DGR 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

3.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni in essa contenute, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013. La presente AUA potrà comunque essere soggetta a revisione qualora siano emanate nuove disposizioni regionali/linee guida in materia di compatibilità irrigua degli scarichi ovvero relative agli interventi da effettuarsi sulle interferenze tra canali di bonifica o reticolo idrografico superficiale e le reti fognarie esistenti sul territorio;

3.e) nel corso della durata della presente AUA **va acquisito il parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'ARSTPC**. A tal fine la presentazione della documentazione integrativa per l'espressione del parere dell'ARSTPC e delle istanze di concessione per l'utilizzazione delle aree del Demanio idrico regionale, se dovuta, relativa agli scarichi diretti e indiretti dell'agglomerato Villa San Giorgio in Vezzano – ARA0186 va effettuato secondo un **cronoprogramma da predisporre secondo le modalità comunicate e condivise dal SAC. La documentazione integrativa e le istanze di concessione vanno comunque presentate entro il termine massimo del 30/11/2027**;

3.f) **Va realizzato l'adeguamento dell'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016 e smi, nei tempi stabiliti e in linea con i programmi in attuazione della stessa DGR.**

4. **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del presente atto**. Resta inteso che **l'efficacia del presente atto decadrà al completamento dell'intervento di collettamento del sistema fognario di Villa San Giorgio in Vezzano al depuratore di Riolo Terme**, nei termini di seguito stabiliti:

- A conclusione del collettamento dell'agglomerato Villa San Giorgio in Vezzano al depuratore di Riolo Terme e in seguito alla presa in carico delle relative nuove reti, deve essere inviata

comunicazione al SAC di Arpae e al Servizio Territoriale di Arpae. La comunicazione deve essere tempestiva e trasmessa entro 10 giorni dalla presa in carico.

Nella suddetta comunicazione ovvero in successiva comunicazione dovrà essere inoltre indicata la data di avvenuto collaudo funzionale delle opere e nella quale il nuovo assetto dell'agglomerato di Riolo Terme è a regime; da tale data diventa quindi efficace l'assetto fognario dopo il collettamento. Da tale data gli scarichi e manufatti del sistema fognario di Villa San Giorgio in Vezzano saranno ricompresi nell'AUA dell'agglomerato di Riolo Terme e saranno applicate le condizioni e prescrizioni in tale atto stabilite; da tale data **decadrà pertanto l'efficacia della presente AUA**. La comunicazione della data della messa a regime del nuovo assetto, se successiva a quella relativa alla presa in carico, deve essere tempestiva e trasmessa entro 10 giorni dalla messa a regime.

- La comunicazione contenente la data di messa a regime del nuovo assetto dell'agglomerato di Riolo Terme (ARA0206) va inviata inoltre, per conoscenza, ai competenti uffici regionali al fine della modifica della perimetrazione e della consistenza dell'agglomerato di Riolo Terme e la contestuale cancellazione dell'agglomerato Villa San Giorgio in Vezzano (ARA0186), ai sensi di quanto disposto dalla *Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente 4 dicembre 2019, n. 22374*.

5. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

6. **DI DARE ATTO** che il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a HERA S.p.A. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Documentazione, conservata agli atti, presentata al SAC di Arpae da HERA S.p.A. per il rilascio dell'AUA in data 15/07/2019 - istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa Prot. HERA n.69419 del 15/07/2019 - acquisita da Arpae con PG 2019/127273.
 - Elaborato grafico relativo all'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano: planimetria "Agglomerato Villa Vezzano ARA0186 - scala 1:5.000"- trasmessa da HERA S.p.A. a corredo dell'istanza Prot. HERA n.69419 del 15/07/2019 - acquisita da Arpae con PG 2019/127273.
- L'elaborato è parte integrante del presente provvedimento e viene allegato (Allegato A1).**

CONDIZIONI relative all'assetto fognario ed impiantistico

Nel data base regionale degli agglomerati aggiornato al 31/12/2020, la consistenza nominale dell'agglomerato Villa San Giorgio in Vezzano - ARA0186 - risulta di consistenza nominale pari a 235 A.E., residenti, serviti da rete fognaria e depurati.

La località servita è l'abitato di Villa San Giorgio in Vezzano in comune di Brisighella.

Il sistema fognario dell'agglomerato è costituito da un sistema di raccolta unitario, nel quale è presente 1 scolmatore di testa impianto.

Al terminale del sistema di raccolta di Villa San Giorgio in Vezzano è presente una fossa Imhoff, la cui potenzialità nominale dichiarata dal gestore risulta essere pari a 350 A.E. Le acque trattate vengono scaricate nel rio Passarina.

Il suddetto sistema di trattamento non è conforme a quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs 152/06 e successive modifiche. Nella pianificazione ATERSIR è finanziato un intervento di adeguamento degli "Agglomerati con consistenza compresa tra 200 e 2.000 AE" (adeguamento del livello di trattamento degli impianti previsti dalla DGR 1053/2003) – Livello di priorità 1A, con termine per la sua realizzazione al 31 dicembre 2023, indicato nella DGR 2338/2022;

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dagli Enti e/o soggetti gestori dei corpi idrici ricettori degli scarichi originati dal sistema fognario, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni.

PRESCRIZIONI relative allo scarico finale della fossa Imhoff – ID1647851 con scarico ID6466328

1. La fossa Imhoff va sottoposta a periodiche operazioni di manutenzione al fine di mantenerne l'efficienza depurativa. Vanno periodicamente effettuati l'espurgo e l'asportazione dei fanghi. In attuazione degli indirizzi contenuti nella DGR 201/2016, vanno poste in atto azioni gestionali per contenere al minimo gli impatti dello scarico sul corpo idrico recettore, quali ad esempio pulizia delle reti, estrazioni dei fanghi accumulati nell'impianto con maggiore frequenza di quella annuale, pulizia della zona di scarico, ecc..., in considerazione della programmazione di realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'impianto entro il 2023.
2. Va tenuto sotto controllo l'effluente trattato nella Fossa Imhoff verificando costantemente la compatibilità del regime idraulico del ricettore (corpo idrico superficiale) e la sua tutela. Tale verifica dovrà tener conto anche dell'insorgenza di possibili fenomeni di degrado e/o eventuali inconvenienti igienico/ambientali (stagnazione delle acque reflue ed impaludamento del corpo recettore).
3. Lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 del punto 7 della DGR del 09 giugno 2003, n. 1053 per la classe di consistenza tra 200 e 2000 AE ovvero quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs 152/06.

4. Non vanno attivati scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria afferente all'impianto di trattamento in oggetto, prima della realizzazione dell'intervento di adeguamento dello stesso.
5. I pozzetti di ispezione e il pozzetto di controllo finale, idonei al prelevamento di campioni delle acque di scarico (conformi alla normativa tecnica prevista in materia), devono essere mantenuti costantemente accessibili e a disposizione degli organi di vigilanza. I pozzetti di controllo finali devono essere mantenuti sgombri da materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni e campionamento degli scarichi. Su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema e per consentire ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti.
6. Il gestore dell'impianto deve effettuare almeno due autocontrolli annuali sullo scarico e sulle acque reflue in entrata secondo quanto previsto nella Tabella 2 del punto 7 della Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2003, n.1053 per la classe di consistenza tra 200 e 2000 A.E.
7. Va tenuto un apposito registro nel quale vanno annotate le operazioni di asportazione periodica dei fanghi e di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento della fossa Imhoff. E' da intendersi che le registrazioni possono essere in formato digitale. Le registrazioni vanno conservate e devono essere rese disponibili su richiesta degli Organi di vigilanza.
8. Eventuali interruzioni del funzionamento degli impianti o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo, che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, dovranno essere comunicate a questo SAC e al Servizio Territoriale di Arpae, con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad Arpae-SAC ed Arpae-Servizio Territoriale competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

PRESCRIZIONI relative all'assetto fognario

- A) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza. Deve essere garantita una periodica manutenzione per una costante efficienza del sistema e deve essere monitorato e verificato il corretto funzionamento dei dispositivi atti al convogliamento delle acque reflue a depurazione.
- B) Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui.
- C) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.
- D) Gli scolmatori di pioggia si devono attivare solo per deviare in tempo di pioggia la portata meteorica eccedente la portata nera diluita compatibile con l'efficienza dell'impianto di trattamento.
- E) Il valore della portata di sfioro degli scolmatori di pioggia deve essere comunque maggiore del 30% della portata massima di tempo secco della rete fognaria.
- F) La portata di soglia dello sfioro deve essere in ogni caso non inferiore a 3 volte la portata nera media della rete fognaria per gli sfioratori esistenti, non inferiore a 5 per gli sfioratori nuovi.
- G) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante. Va data immediata e contestuale comunicazione ad Arpae-SAC ed Arpae-Servizio Territoriale in relazione al recapito degli scarichi, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
- H) Il Gestore dovrà dare immediata comunicazione ad Arpae-SAC ed Arpae-Servizio Territoriale competente di fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente, da estendere anche al Comune e all'AUSL nel caso di pericolo per la salute pubblica.
- I) L'elenco degli sfioratori dell'assetto fognario dell'agglomerato di Villa San Giorgio in Vezzano è riportato nell'**allegato A2) parte integrante del presente provvedimento**.

ALLEGATO A1)

PLANIMETRIA AGGLOMERATO VILLA SAN GIORGIO IN VEZZANO

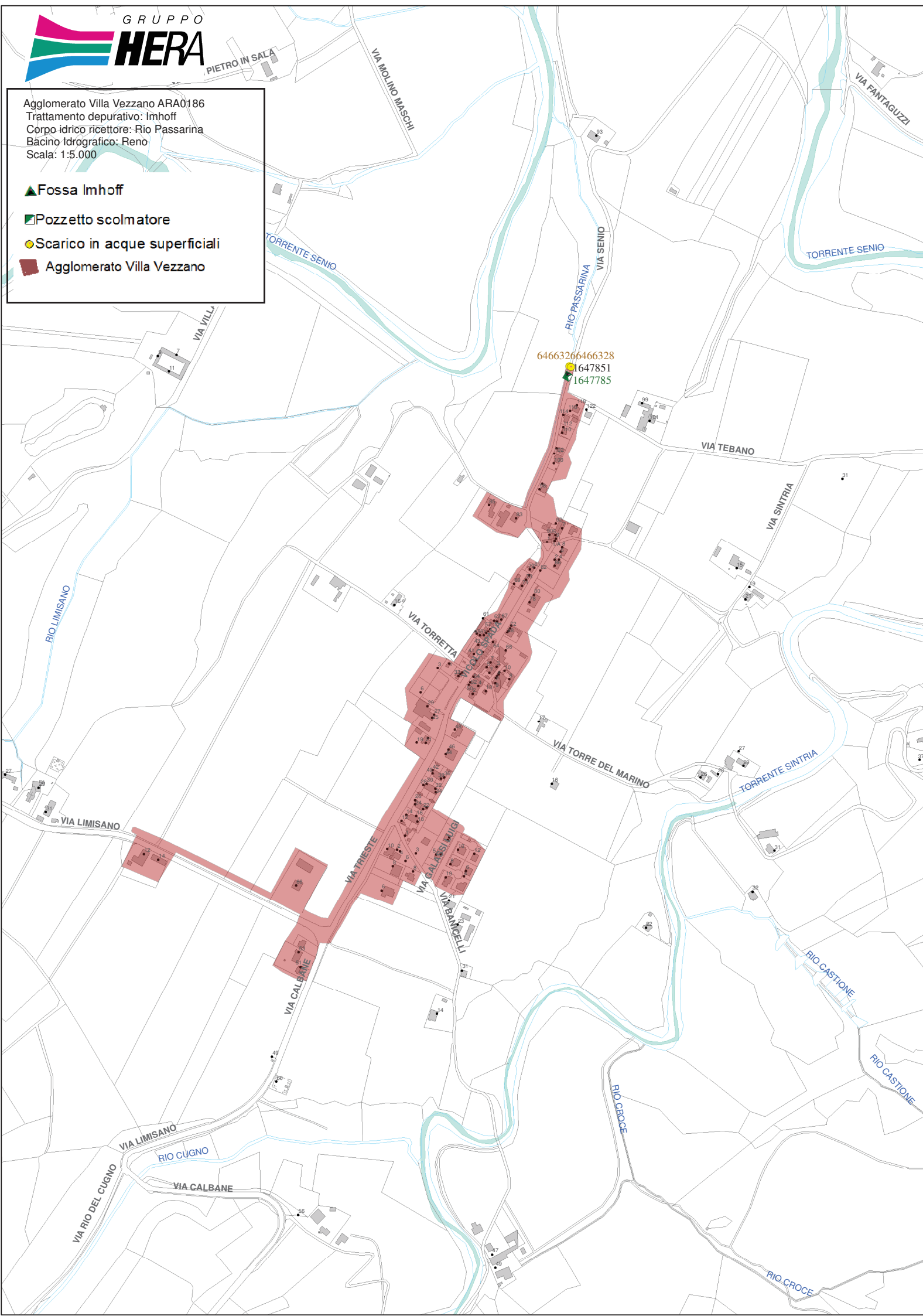
Agglomerato Villa Vezzano ARA0186
Trattamento depurativo: Imhoff
Corpo idrico ricettore: Rio Passarina
Bacino Idrografico: Reno
Scala: 1:5.000

▲ Fossa Imhoff

■ Pozzetto scolmatore

● Scarico in acque superficiali

■ Agglomerato Villa Vezzano



SISTEMA FOGNARIO DELL'AGGLOMERATO DI VILLA SAN GIORGIO IN VEZZANO

ELENCO SCOLMATORI DI PIENA

Codice Scolmatori	Codice Scarico	Tipologia	Ubicazione Scolmatori	Comune	Corpo idrico ricettore	Bacino Ricettore	Presenza vasca di prima pioggia
1647785	6466326	Scolmatore di testa impianto	Via Senio	Brisighella	Rio Passarina	Bacino Reno	NO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.